



**COMUNE DI SCORZE'**

*Provincia di VENEZIA*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno *duemiladodici*, il giorno *ventitre* del mese di *Aprile* alle ore *19:00* in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	X	
MICHIELETTO GABRIELE	X	
RIGHETTO ANGELO	X	
PASTRELLO DOVILIO	X	
CECCATO WILLIAMS	X	
MASIERO DIMITRI	X	
DURANTE LUIGI	X	
RIGO VITO	X	
GOMIERO GIANCARLO	X	
TREVISANELLO DANIELE		X
PAMIO ALESSIA	X	
FARDIN DAVIDE	X	
CHINELLATO GIULIANO	X	
ZUGNO GIULIANO	X	
FERRO VALERIO	X	
MANENTE GIANNINA	X	
ZUIN DAVIDE	X	
ZANETTE ALVISE	X	
CIVIERO MAURIZIO	X	
SIMION EDDI	X	
PISCOPO GENNARO	X	

Presenti n. 20

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa ELISA SMANIA.

Il Presidente GABRIELE MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: LUIGI DURANTE, ALESSIA PAMIO, VALERIO FERRO

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

**Relazione di Pubblicazione  
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)**

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online per quindici giorni consecutivi.

Li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

*(Nella seduta odierna del 23 aprile 2012 gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e*

*la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub "A" che è parte integrante e sostanziale del singolo verbale di deliberazione n. 31).*

OGGETTO: Imposta Municipale Propria Sperimentale: approvazione aliquote e detrazioni.

## **Il Consiglio Comunale**

**Visti** gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

**Visto** l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'Imposta Municipale Propria, anticipandola in via sperimentale operando in particolare sui seguenti punti:

- entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- obbligatorietà della modalità di riscossione tramite modello F24, i cui codici di pagamento devono ancora essere stabiliti;
- il gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale e dai beni strumentali all'agricoltura, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;
- potere di accertamento totalmente a carico del comune, ivi compreso il controllo sulla quota dovuta allo Stato;

**Preso atto** che, alla data attuale:

- l'Imposta Municipale Propria Sperimentale ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
  - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
  - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

**Visto** il Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, che prevede per i soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilita per l'abitazione principale e per le relative pertinenze a condizione che l'abitazione principale non risulti locata ;

**Considerato** che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, con esclusione dei beni strumentali all'agricoltura per i quali è stabilita un'aliquota base del 2 per mille;

**Visto** altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti sotto indicati:

- aumentare o diminuire di due punti percentuali l'aliquota per le abitazioni principali;
- diminuire di un punto percentuale l'aliquota per i beni strumentali;
- aumentare o diminuire di tre punti percentuali l'aliquota per gli altri immobili;

**Stimato** che, sulla base dei dati in possesso all'ufficio tributi, il gettito per la quota di competenza del Comune derivante dall'Imposta Municipale Propria Sperimentale, ad aliquote base, è di € 2.410.000,00 e che le assegnazioni erariali vengono, in ogni caso, ridotte in ragione alla differenza tra il gettito ICI ordinario 2010 e il gettito IMU stimato ad aliquota base;

**Ritenuto** necessario confermare le aliquote di base stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per assicurare, unitamente ad altre entrate, l'equilibrio di bilancio;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Settore Economico - Finanziario;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito dai n. 21 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 8 (Zuin, Zanette, Manente, Ferro, Zugno, Piscopo, Civiero, Simion)
Astenuti	n. 0

## *Delibera*

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote relativamente all'Imposta Municipale Propria Sperimentale:
  - abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,4%;
  - beni strumentali all'agricoltura: 0,2%;
  - tutti gli altri immobili: 0,76%.
2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide, fino a nuova deliberazione, anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
3. Di demandare al Settore Tributi e Tecnologia Informatica ogni adempimento conseguente al presente atto, quale la trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
4. Di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica;
5. Di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico finanziario;
6. Di dare atto che è l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 20/03/2012

Il Responsabile del Settore  
DEPICOLZUANE ANTONELLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 20/03/2012

Il Responsabile del Settore  
FIOROTTO DOROTEA

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GABRIELE MICHIELETTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
ELISA SMANIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
CARLA BERTO